



**PROCURA GENERALE
della Corte di Cassazione**

**Sezioni Unite Civili
Camera di consiglio del 12 maggio 2026
Ricorso R.G. n. 23090 del 2025**

IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE

Letti gli atti;

osserva

Due componenti del consiglio di amministrazione di un Consorzio ricorrono, ai sensi dell'art. 111, ult. co., Cost. avverso la sentenza con la quale la Corte dei conti, sezione giurisdizionale centrale di appello, ha riconosciuto la propria giurisdizione riguardo all'azione promossa dalla Procura contabile volta ad ottenerne la condanna al risarcimento dei danni arrecati ad alcuni enti territoriali che, attraverso una convenzione, si erano avvalsi del consorzio per la realizzazione di un programma formativo finanziato con fondi pubblici.

Ad avviso di questo Ufficio le censure proposte dai ricorrenti non si prestano ad essere ricondotte alla fattispecie dell'eccesso di potere giurisdizionale.

Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, infatti, l'eccesso di potere giudiziario, denunciabile con il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, ricorre (anche) nelle ipotesi di difetto relativo di giurisdizione, ma tale ultima ipotesi è ravvisabile solo quando il giudice (amministrativo o) contabile affermi la propria giurisdizione su materia attribuita ad altra giurisdizione (o, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che essa appartenga ad altri giudici) - cfr. fra le tante Sez. U n. 29082 del 2019 e n. 7839 del 2020 -.

Ciò che particolarmente rileva, ai fini di questo tipo di eccesso, è che la statuizione abbia riguardato una materia, che, astrattamente considerata, sia assegnata dalla legge ad altro plesso giurisdizionale, mentre, nell'ipotesi in cui la contestazione riguardi la correttezza dell'interpretazione o dell'accertamento compiuto dal giudice che, dopo aver qualificato la fattispecie concreta, ne valuti la pertinenza alla materia a lui assegnata, il vizio denunciato va



ricondotto ad un'ipotesi di falsa applicazione della normativa, certamente estraneo all'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art. 111 Cost.

Ciò è quanto avviene nel caso in esame laddove il giudice contabile, dopo aver accertato l'esistenza di un programma il cui l'adempimento era stato finanziato ed imposto al consorzio dagli enti territoriali, ha conseguentemente ricondotto la fattispecie alla giurisdizione della Corte dei Conti, in applicazione del principio secondo il quale <<*In tema di azione di responsabilità per danno erariale, sussiste il rapporto di servizio, costituente il presupposto per l'attribuzione della controversia alla giurisdizione alla Corte dei conti, allorché un ente privato esterno all'Amministrazione venga incaricato di svolgere, nell'interesse e con le risorse di quest'ultima, un'attività o un servizio pubblico in sua vece, inserendosi in tal modo nell'apparato organizzativo della P.A.*>> (Sez. U n. 21871 del 2019 e n. 20902 del 2022).

La doglianza dei ricorrenti mira, dunque, non già a sottolineare l'ingerenza in materia astrattamente assegnata ad altra giurisdizione, ma a contestare i caratteri concreti della fattispecie, e cioè l'assenza di un programma imposto al consorzio e l'inesistenza in punto di fatto di finanziamenti pubblici, contestazione che, tuttavia, si svolge interamente al di fuori del perimetro dell'eccesso e si colloca sul terreno dell'accertamento e dell'interpretazione svolte dal giudice contabile.

P.Q.M.

Il P.M. conclude per l'inammissibilità dei ricorsi.

Il Sostituto Procuratore Generale

Aldo Ceniccola

